

ESSENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

sent 17810/14

[Handwritten signature]

SEZIONE IV

Il Giudice designato Dario BONAMANO ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 82527 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, posta in deliberazione all'udienza del 30.05.2013 e vertente

TRA

T. D. [redacted], elettivamente domiciliato in Roma, Via C. [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'avv. A. [redacted] M. [redacted] che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

U. A. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Mirabello n. 17, presso lo studio dell'avv. Fulvio Zardo, che la rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTA

OGGETTO: accertamento dell'obbligo di pagamento.

CONCLUSIONI

Come in atti.

FATTO

Con atto di citazione notificato a U. A. [redacted], T. D. [redacted] chiamava in giudizio la detta convenuta per ottenere il pagamento di Euro 5.878,00-, quale condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 10.10.2011 in Roma, Via G. B. [redacted].
Esponeva l'attore che egli percorreva la detta sua a bordo della sua Fiat Bravo tg. [redacted] quando veniva urtato dalla Volkswagen Golf tg. [redacted] la quale usciva in retromarcia da luogo privato non avvedendosi dell'arrivo del mezzo attoreo.

A seguito dell'urto la vettura di proprietà dell'attrice subiva danni pari ad Euro 5.278,00-, oltre ad euro 600,00 per il fermo tecnico, dei quali si chiedeva integrale ristoro.

Si costituiva in giudizio la U. A. la quale eccepiva la mancanza di integrità del contraddittorio per mancanza della chiamata del responsabile; eccepiva inoltre che il mezzo attoreo non risultava sottoposto ad alcuna riparazione ed anzi che successivamente al sinistro, lo stesso mezzo veniva rubato da ignoti e risarcito dalla medesima compagnia al prezzo di valore di mercato. Per tali motivi si chiedeva il rigetto delle domande.

Alla udienza del 30.05.2013 la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

In primo luogo deve rilevarsi che la azione risulta procedibile sia per quanto concerne il rispetto dei termini di cui all'art. 149 c.d.a., sia per la omessa chiamata in causa del responsabile civile, atteso che quest'ultimo non può essere considerato parte necessaria del processo.

Infatti l'azione ex art. 149 C.d.a. trova il suo fondamento nel rapporto contrattuale che lega il soggetto agente con la sua Compagnia assicurativa, obbligata ex lege al risarcimento, e non nella responsabilità del danneggiante, quale era la previgente L. 990/69.

In buona sostanza, il fondamento giuridico per il quale si agisce nei confronti della propria Compagnia assicurativa non è quello della responsabilità aquiliana ex art. 2043-2054 c.c. ma ha natura contrattuale, avente la funzione di accertare l'obbligo della Compagnia di provvedere al risarcimento del danno patito dal proprio assicurato, senza incidere sulla posizione del responsabile civile, che rimane e deve rimanere totalmente estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra danneggiato e propria Assicurazione.

Nel merito la domanda è infondata deve essere rigettata.

Per quanto concerne la responsabilità del sinistro, si prende atto della mancata contestazione sul punto da parte della convenuta, cosicché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve riconoscersi la piena responsabilità in capo al conducente del veicolo Volkswagen.

Tuttavia deve innanzi tutto rilevarsi che l'attore non ha fornito alcuna prova o indizio del danno occorso al veicolo, posto che il preventivo di riparazione prodotto in atti, non solo non può notoriamente assurgere a mezzo di prova per quanto ivi descritto, ma, nel caso specifico, riporta una data di compilazione anteriore a quella del sinistro; è chiaro che, in questa sede, non può dunque rinvenirsi alcuna correlazione tra quanto descritto in tale preventivo ed i danni occorsi al veicolo, a meno di

interpretare tale documentazione come predefinita rispetto all'evento infortunistico, con le plausibili conseguenze da accertarsi in altra sede.

Ancor più risulta che in data 27.02.2012 la autovettura attorea è stata venduta a tale M [REDACTED] G [REDACTED] senza aver effettuato alcun tipo di riparazione, come da dichiarazione prodotta dalla convenuta e non contestata; peraltro risulta in atti che, in data 05.11.2012 il medesimo attore ha accettato dalla compagnia il risarcimento del danno a seguito di furto della autovettura pari ad euro 7.470,00-, con ciò ricevendo l'integrale indennizzo del mezzo.

Dinanzi a tali esiti istruttori è chiaro che qualsiasi ulteriore risarcimento, peraltro non provato quanto al relativo danno subito, avrebbe come esito soltanto un ingiustificato arricchimento, posto che non si rinviene alcuna legittima causa per il risarcimento del danno richiesto, sia con riguardo alla carenza di prova sul punto che per quanto concerne la irripetibilità dello stesso, già indirettamente ottenuto mediante l'indennizzo della vettura oggetto di furto.

Per tali motivi deve procedersi al rigetto della domanda; le spese di causa seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, ogni contraria istanza disattesa, pronunciando sulla domanda proposta da T [REDACTED] D [REDACTED] nei confronti di U [REDACTED] A [REDACTED] così provvede:

- a) Rigetta la domanda.
- b) Condanna l'attore alla refusione delle competenze di causa a favore della convenuta nella misura di euro 1.125,00-, di cui euro 60,00- per le spese, oltre accessori di legge

Così deciso in Roma 15.05.2014

R. G. d. P.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 8 LUG. 2014
IL CANCELLIERE
Dr. [REDACTED]

